



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA
INTERCOMUNALE DI FIEMME**

Sommario

ART. 1	OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO	3
ART. 2	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 3	DESTINATARI DEL SERVIZIO	3
ART. 4	PERIODO DI APERTURA E ORARIO DEL SERVIZIO	4
ART. 5	OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	4
ART. 6	OBBLIGHI CONNESSI AL SERVIZIO DI PULIZIA.....	6
ART. 7	ATTIVITA' DI RISTORAZIONE.....	8
ART. 8	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	9
ART. 9	OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	9
ART. 10	RETTE.....	10
ART. 11	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.....	10
ART. 12	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 13	DURATA DELL'APPALTO	11
ART. 14	AVVIO e TERMINE ESECUZIONE CONTRATTO E VERBALI.....	11
ART. 15	CORRISPETTIVO e REVISIONE PREZZI	12
ART. 16	MODALITA' DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO	13
ART. 17	OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	13
ART. 18	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE e MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'	14
ART. 19	ATTIVITA' DI CONTROLLO e VERIFICHE SUL SERVIZIO.....	14
ART. 20	VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	15
ART. 21	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO e CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	15
ART. 22	SUBAPPALTO	15
ART. 23	TUTELA DEI LAVORATORI.....	16
ART. 24	PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	16
ART. 25	ORARIO DI SERVIZIO	17
ART. 26	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	18
ART. 27	CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO	18
ART. 28	DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO	18
ART. 29	CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI.....	19
ART. 30	SICUREZZA	19
ART. 31	ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE	19
ART. 32	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	20
ART. 33	GARANZIA DEFINITIVA.....	20
ART. 34	OBBLIGHI ASSICURATIVI	20
ART. 35	INADEMPIMENTI E PENALI.....	21
ART. 36	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 37	RECESSO	23
ART. 38	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE MEDIANTE CCT	23
ART. 39	SPESE CONTRATTUALI	23
ART. 40	DISPOSIZIONE ANTICORRUZIONE.....	23
ART. 41	NORMA DI CHIUSURA	24

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio del **Nido d'Infanzia intercomunale di Fiemme**, per un numero attuale di **119 posti** e comunque fino alla capienza massima autorizzata dalla Provincia di Trento, da esercitare nelle seguenti sedi, di cui si forniscono in allegato le planimetrie (all. 6-8):

- n. **50 posti** nell'immobile sito a Ziano di Fiemme in via Nazionale n. 29, con annesso giardino
- n. **48 posti** nell'immobile sito a Castello di Fiemme in via Dolomiti n. 1, con annesso giardino
- n. **21 posti** nell'immobile sito a Panchià p.zza Chiesa n. 29, con annesso giardino. L'attivazione di questa "terza sede" del Nido è stata autorizzata dalla Provincia in via provvisoria fino al 31.08.2026.

2. L'amministrazione non garantisce la copertura di tutti i posti indicati.

3. Nel caso in cui il numero dei bambini in una delle due sedi principali (Castello e Ziano di Fiemme) sia inferiore a 30% dei posti disponibili nella stessa (15 bambini), l'Amministrazione si riserva di non attivare il servizio in tale sede, senza che con ciò l'appaltatore possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta.

4. La sede provvisoria di Panchià è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione provinciale definitiva a partire dal 01.09.2026. L'attivazione è confermata nell'anno educativo 2024/2025. Nell'anno educativo 2025/2026 la sede provvisoria di Panchià non sarà attivata nel caso in cui il numero degli iscritti trovi copertura in una delle due sedi principali (Castello e Ziano di Fiemme) ovvero se il numero degli iscritti sia inferiore a n. 9.

5. L'appaltatore si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione committente.

6. L'appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Per la gestione si intende:

- l'organizzazione del servizio di Asilo Nido d'infanzia a tempo pieno e a tempo parziale per l'accoglienza di bambini in età compresa fra i tre mesi e i tre anni e comunque fino all'inserimento alla scuola materna;
- l'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo ed il suo adeguamento annuale;
- il servizio ristorazione;
- la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, delle relative pertinenze, delle aree verdi, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature messe a disposizione;
- la gestione e l'organizzazione del personale e l'organizzazione interna;
- la cura del rapporto con le famiglie utenti e con la Comunità;
- l'acquisto, la gestione e l'organizzazione dei beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
- la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso nonché il loro adeguamento annuale, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

2. La disponibilità delle strutture e la titolarità del servizio restano in capo alla Comunità territoriale di Fiemme.

3. Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono essere conformi a quanto disposto:

- dalla Legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e dalle relative deliberazioni attuative;
- dal Regolamento di gestione dell'Asilo nido intercomunale (all. 1);
- dai decreti CAM – DM 10.03.2020 “Criteri minimi ambientali per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” e DM 29.01.2021 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti” (all.2);
- dalle “Linee guida pedagogiche per i servizi educativi 0-3 anni della Provincia autonoma di Trento”, approvate con deliberazione della giunta provinciale n. 2277 dd. 23.12.2021 (all.3).

4. Il servizio di ristorazione rientra nelle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e, pertanto, l'esecutrice di tale prestazione deve essere iscritta nelle white list.

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e comunque fino all'acquisizione del diritto all'inserimento alla scuola infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal Regolamento di gestione.

2. Per l'ammissione all'Asilo al Nido si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale di Fiemme.

3. L'ammissione avverrà esclusivamente su indicazione dell'ufficio competente della Comunità, che provvede all'acquisizione delle domande di ammissione, all'analisi istruttoria, alla predisposizione delle graduatorie e alla gestione amministrativa della pratica di ammissione al servizio.
4. La graduatoria è predisposta dalla Comunità, ed approvata con provvedimento dell'organo competente individuato dalla Comunità stessa.
5. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione nella graduatoria generale (senza distinzione fra lattanti e divezzi).

ART. 4 PERIODO DI APERTURA E ORARIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto di gara deve essere organizzato per anno educativo che, di norma, ha avvio ad inizio settembre e per la durata di dodici mesi. L'appaltatore garantisce, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento per la gestione del servizio, l'apertura del nido per massimo di 48 settimane all'anno, per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì); i giorni di sospensione/chiusura del servizio saranno disposti dall'organo competente della Comunità, su parere espresso dal Comitato di Gestione.
2. Il servizio è richiesto per 9 ore giornaliere, nelle seguenti fasce orarie:

· tempo pieno	7:30-16:30
· part time	7:30-13:00
3. L'appaltatore deve garantire l'estensione del servizio giornaliero di ulteriori 2,5 ore, distribuite tra anticipi (dalle 7:00) e posticipi (fino alle 18:30), nel caso di richiesta di almeno tre utenti per ogni sede. Per il posticipo il servizio si intende attivato fino alle 18:30 nel caso in cui la condizioni sia soddisfatta anche solo per la prima ora.
4. L'appaltatore assicura in ogni caso la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita, senza imputazione di oneri economici aggiuntivi.
5. Eventuali modifiche all'articolazione dell'orario di apertura al pubblico sono stabilite dalla Comunità con provvedimento dell'organo competente, su parere del Comitato di Gestione, sentito l'appaltatore, tenuto conto delle esigenze dell'utenza.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. La presentazione dell'offerta da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto e delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi, anche prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 co. 8 e 9 del Dlgs 36/2023.
3. L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.
4. Nell'erogazione del servizio, l'appaltatore deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente, nonché definita dal presente capitolato.

Oltre a quanto previsto da specifici articoli del presente Capitolato, l'appaltatore deve:

- a) fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che l'amministrazione della comunità intenda far pervenire all'affidatario;
- b) dare attuazione al Progetto Pedagogico e al Progetto Educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà quello presentato in sede di gara, fatta salva l'eventuale integrazione inherente alla composizione dei gruppi e la strutturazione del gruppo di lavoro su ciascuna sede del nido. Per gli anni successivi al primo, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare annualmente il progetto educativo e presentarlo alla Comunità per la valutazione, entro la fine del secondo mese di ogni anno educativo;
- c) redigere una relazione annuale sull'andamento complessivo del servizio da trasmettere alla Comunità, anche al fine di dimostrare la rispondenza dell'attività svolta con il contenuto del progetto pedagogico-educativo e organizzativo-gestionale presentato in sede di offerta e negli anni successivi. La relazione comprenderà altresì i dati relativi alle frequenze, suddivise per nido, per tempo pieno e part time, n. fruizioni anticipo/posticipo nonché un

- prospetto dei costi sostenuti per le utenze (acquedotto, smaltimenti rifiuti, contratti gestione estintori ecc..), i registri di manutenzione degli impianti e l'attestazione dell'avvenuta verifica sugli impianti (ascensore, ecc..);
- d) inviare mensilmente alla Comunità l'elenco del personale educativo impiegato al fine del controllo numerico del rapporto educatore/bambini;
 - e) garantire la comunicazione, per ogni dipendente impiegato nel servizio, dei dati anagrafici, del titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attestino il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso di vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che dovessero di volta in volta verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc);
 - f) comunicare alla Comunità, all'inizio di ogni anno educativo, l'elenco delle azioni formative obbligatorie e aggiuntive che saranno proposte al personale e fornire a conclusione dell'anno educativo l'elenco consuntivo delle azioni realizzate, in coerenza con l'offerta;
 - g) in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore si impegna, in riferimento alle prestazioni previste dal presente capitolo, a rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dalle vigenti normative in materia di esercizio del diritto allo sciopero, in particolare per quanto attiene le modalità di informazioni all'utenza, e a dare avviso immediato dello sciopero all'Amministrazione;
 - h) fornire alla Comunità, entro i termini dalla stessa definiti, ogni documentazione o informazione necessaria alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inherente all'espletamento del servizio nonché ogni altro dato o documento che la medesima ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività realizzata;
 - i) garantire la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione della Comunità e con gli organi di partecipazione e gestione dell'asilo nido;
 - j) mantenere rapporti costanti con la Comunità tramite il proprio pedagogista/coordinatore al fine di programmare le linee di intervento di coordinamento e consulenza pedagogica e segnalare eventuali problematiche rilevate all'interno della struttura;
 - k) presentare alla prima assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo e promuovere l'informazione e la partecipazione della famiglia alla vita e all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori e il comitato di gestione e ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto pedagogico ed educativo;
 - l) garantire la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli uffici dell'Amministrazione, con il Comitato di partecipazione;
 - m) partecipare, su richiesta della Comunità, a progetti e iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie;
 - n) garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia territoriali anche ai fini di un ottimale inserimento dal nido alla scuola dell'infanzia;
 - o) garantire il rispetto del calendario delle attività programmate e gli orari;
 - p) garantire la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente, anche in caso di estensione oraria del servizio;
 - q) adottare la "Carta dei servizi" entro i primi 3 (tre) mesi dall'inizio della gestione e consegnarne copia alla Comunità. In ogni caso a cadenza annuale l'appaltatore propone agli utenti il questionario di gradimento e i risultati sono comunicati in forma aggregata al committente;
 - r) garantire l'adempimento alla normativa vigente in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D. LGS. 39/2014;
 - s) garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio; a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia di beni:
 - i beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: generi alimentari; materiale di pulizia; materiale igienico e sanitario (es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria;
 - i beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es. tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte...), suppellettili da cucina necessari per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es. piatti, bicchieri, posate...), materiale didattico, giochi.
L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dall'Amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.
 - t) provvedere a mantenere, a propria cura e spese le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale;
 - u) provvedere a proprie cure e spese alla pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti, delle pertinenze e delle aree verdi esterne messi a disposizione al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture;
 - v) provvedere, in caso di necessità, a proprie cure e spese, alla sostituzione degli arredi e degli arredi gioco, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei beni mobili non di consumo, messi a disposizione dell'Amministrazione sulla base di apposito verbale di consegna al momento dell'avvio del servizio, con attrezzature e beni di pari valore

e qualità. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni dall'Amministrazione. Ulteriori necessità di arredi e attrezzature evidenziate nell'arco di vigenza contrattuale potranno essere soddisfatte dalla Comunità solo in via eccezionale;

- w) provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli immobili messi a disposizione; rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la ceratura e deceratura annuale dei pavimenti, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, la manutenzione dei giochi in giardino, gli spurghi delle fognature, la costante pulizia e svuotamento delle griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzi al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse sia al piano terra che in copertura, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di manutenzione ordinaria;
- x) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle aree esterne alle strutture messe a disposizione, compreso il taglio dell'erba del giardino, delle siepi, la manutenzione di tutte le aiuole, la regolare potatura delle piante del giardino, al fine di conservarle per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza ed a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- y) provvedere alla manutenzione degli impianti: riscaldamento, elettrico, antincendio (estintori, manichette, nasi ed impianto rivelazione fumi) idrico-sanitario, di irrigazione (che dovrà essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale) e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. In particolare per l'impianto di riscaldamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. n. 412/93 (art.1 lett. I) e dell'art. 9, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e s.m. e i., e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale;
- z) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese del servizio idrico (fornitura, smaltimento e depurazione), il gas, l'energia elettrica, TARI, utenze telefoniche, compreso l'accesso alla rete internet, le spese per il riscaldamento delle strutture e per il contratto di manutenzione di ascensore e montacarichi, incluse le verifiche biennali tramite organismo notificato previste dal DPR 162/1999. L'appaltatore intesta a proprio carico tutte le utenze e ove non possibile, concorda direttamente con i proprietari degli immobili (comuni o enti pubblici) le modalità di addebito delle spese;
- aa) al fine di soddisfare l'obbligo giuridico di cooperazione e coordinamento e la promozione del medesimo in considerazione del verificarsi di eventuali rischi interferenziali, il soggetto appaltatore sarà tenuto alla sottoscrizione del Duvri (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), che viene allegato in forma "preliminare" in fase di gara e sarà allegato al contratto;
- bb) operare nel rispetto dell'ambiente, ed in particolare:
 - provvedere alla rimozione dei rifiuti ed al successivo smaltimento utilizzando i contenitori appositi, rispettando le norme e le regole in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dettate dalla Fiemme Servizi spa, ente gestore del servizio rifiuti in valle di Fiemme; in particolare l'affidatario, prima del conferimento negli appositi cassonetti assegnati, è tenuto ad effettuare la pulizia e/o lavaggio del vetro, barattolame e imballaggi di plastica. La tariffa rifiuti è a carico dell'appaltatore, come pure l'attivazione e gestione delle utenze.
 - sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili.
 - utilizzare prodotti di pulizia con la minore aggressività possibile per l'ambiente, utilizzando prodotti per la pulizia conformi ai criteri ambientali di cui al DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012). Tali prodotti devono sempre essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoriuscite accidentali dei liquidi e comunque procedendo, in caso di fuoriuscita, all'immediata messa in sicurezza dell'area con apposito materiale assorbente tenuto a disposizione in loco;
 - rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni fissate dalla Comunità nel sistema di gestione ambientale e trasmettere alla stessa, su richiesta, i dati relativi agli impatti ambientali del servizio affidato;
 - formare adeguatamente il proprio personale relativamente alle prescrizioni in materia ambientale.

ART. 6 OBBLIGHI CONNESSI AL SERVIZIO DI PULIZIA

1. L'Appaltatore è tenuto all'acquisto del materiale igienico – sanitario, anche relativo ai locali cucina, e a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, compresi quelli destinati a cucina, delle relative pertinenze e dell'area verde messi a disposizione, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezture, dei materiali e degli strumenti, al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario, sia dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l'Appaltatore deve procedere a costanti esami e verifiche delle aree e esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere ed infortuni ai bambini.

2. La pulizia, ordinaria e straordinaria, dovrà essere programmata dall'Appaltatore secondo un calendario giornaliero, settimanale e periodico che comprenda tutti i locali di pertinenza esclusiva del nido e di quanto si trova all'interno degli stessi, delle relative pertinenze e del giardino. Inoltre, dovrà essere eseguito il riordino quotidiano e il lavaggio al bisogno e, comunque, almeno settimanale dei giochi e dei materiali e bisettimanale per i giochi e i materiali utilizzati dai bambini fino ai 12 mesi di età.

3. I prodotti usati per la pulizia dovranno garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito UE. In ogni caso il detergente universale neutro per tutte le superfici, il sapone liquido destinato all'igiene del bambino e i fazzoletti di carta devono essere dotati di marchio Ecolabel o altre attestazioni equivalenti e/o certificazioni FSC o PEFC o altre attestazioni equivalenti da comprovare mediante produzione delle relative schede tecniche prima dell'avvio del servizio.

4. Le operazioni di pulizia non devono interferire con le attività dei bambini.

5. I prodotti di pulizia devono essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoruscite accidentali di liquidi.

6. Lo svolgimento delle attività di pulizia dovrà, comunque, rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal DM 29.01.2021 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e fornitura di prodotti per l'igiene" (all. 2). A comprova del rispetto di detti criteri minimi ambientali, prima della stipula del contratto e in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a produrre la documentazione prescritta dal citato DM di seguito sinteticamente elencata, secondo i tempi e le modalità successivamente meglio indicati dall'Amministrazione:

ELEMENTO	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA STIPULA	ATTIVITÀ E CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA
DETERGENTI PULIZIE ORDINARIE	Elenco completo prodotti con denominazione fabbricante e/o responsabile messa in commercio, denominazione prodotto, funzione d'uso, etichette ambientali. Se prod. concentrati allegare rapporti di prova conformi a sez. D, lett. a) punto 2 CAM.	Rapporto sui prodotti consumati.
DETERGENTI PULIZIE STRAORDINARIE	Elenco completo prodotti con denominazione fabbricante e/o responsabile messa in commercio, denominazione prodotto, funzione d'uso, etichette ambientali tipo I. Se prod. non certificati, allegare rapporto di prova in conformità a sez. sub E, lett. a) punto 9. Se privi di rapporto di prova, schede di sicurezza con dichiarazione produttore di conformità CAM.	Rapporto sui prodotti consumati.
MACCHINE	Dichiarare se si intende ricorrere all'uso di macchine con indicazione di quantità, marca, modello e scheda tecnica.	
FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO		ENTRO 60 GG DALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE: presentazione del programma di formazione del personale con indicazione dei soggetti frequentanti, dei contenuti dei corsi, durata, docente, modalità di valutazione dell'apprendimento e relativo esito.
SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ	Comunicazione nominativo del responsabile della qualità e descrizione dei metodi di valutazione (nella relazione tecnico-illustrativa dell'offerta tecnica).	Sono prodotti rapporti periodici.
PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE		Schede tecniche, certificazioni, licenze d'uso, etichettature. Certificazioni Plastica Seconda Vita / Remade Italy.

PRODOTTI DISINFETTANTI		Redazione, in condivisione tra appaltatore e committente, del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti. Rapporto sui prodotti consumati
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZI IGIE-NICI		Rapporto sui prodotti consumati.
RAPPORTO SUI PRO-DOTTI CONSUMATI		Rapporto annuale sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento oppure trasmissione documentazione a dimostrazione dei consumi (fatture, DDT).

ART. 7 ATTIVITA' DI RISTORAZIONE

1. L'appaltatore gestisce direttamente il servizio ristorazione comprendente l'acquisto di generi alimentari, la preparazione dei pasti multi porzione, comprensivi di colazioni e merende e la somministrazione, rispettando le normative previste dal Pacchetto Igiene (CE 852/04, 853/04, Regolamenti CE 1079/13, 2073/05, 2074/05 e successive modifiche; D.lgs. 193/2007). Dovrà altresì essere rispettato il Regolamento UE 1169/11 sulla etichettatura e sulla presenza di allergeni.
2. Per la struttura di Castello di Fiemme, data l'assenza di una zona cucina, i pasti potranno essere acquistati direttamente dal soggetto gestore della scuola dell'infanzia di Castello, sito nello stesso edificio e collegato con ascensore. In tale ultimo caso dovrà comunque essere garantita pari qualità e tipologia di pasto agli utenti di Ziano e di Castello. Previo accordo autonomo con la proprietà della cucina, i pasti potranno essere confezionati nella medesima cucina a cura dell'appaltatore. In via alternativa i pasti per gli utenti dovranno essere confezionati nella sede di Ziano di Fiemme o di Panchià, e poi trasportati e distribuiti a cura dell'appaltatore, rispettando le normative previste dall'autocontrollo igienico sanitario di cui al Regolamento CE 852 del 29.4.2004 e relative disposizioni attuative, garantendo il rispetto della temperatura dei pasti. Nel caso di impossibilità a provvedere al servizio di mensa come sopra descritto, per cause non imputabili all'appaltatore, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, previa espressa autorizzazione scritta da parte della Comunità.
3. L'Appaltatore si impegna ad attivare le iniziative per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile rivolto all'utenza (bambini e famiglie), secondo quanto proposto in sede di offerta.
4. L'Appaltatore si impegna a rispettare i dettami delle Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari o particolari patologie accertate, a fare riferimento alle diete speciali specificatamente prescritte dal pediatra.
5. Con particolare riferimento alla scelta degli alimenti da somministrare ai bambini (biologici, IGP, DOP, STG, prodotti di qualità es. marchio di qualità trentino, produzione integrata, prodotti tipici e tradizionali, prodotti a basso impatto ambientale), laggiudicatario è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 3 del citato allegato 1). In caso di comprovati motivi l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da mercati in cui si sono verificati problemi che compromettano la salute pubblica.
6. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengano ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'uso di anti germoglianti e di gelatine animali.
7. Laggiudicatario deve approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che garantiscono la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurarne la freschezza e l'idoneità all'uso, privilegiando alimenti tipici e stagionali in un'ottica di valorizzazione delle coltivazioni locali e delle biodiversità nonché di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dal traffico.
8. L'Appaltatore dovrà garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e ss.mm.ii. sull'igiene dei prodotti alimentari e attenersi a quanto indicato dal Decreto Ministeriale 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all'esportazione presso Paesi terzi) e dal Codice OMS/UNICEF.
9. Sono in capo all'appaltatore i prodotti per la pulizia degli elettrodomestici e per l'igiene della cucina al fine dell'esecuzione delle prestazioni di sua competenza.
10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

11. Lo svolgimento dell'attività di ristorazione dovrà comunque rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal DM 10.03.2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" (all.2). A comprova del rispetto di detti criteri minimi ambientali, l'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche in corso di esecuzione. L'Appaltatore è inoltre tenuto a presentare, entro 60 giorni dall'avvio del servizio il programma di formazione del personale eseguito e l'elenco dei partecipanti. Analoga documentazione deve essere trasmessa per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale.

ART. 8 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

1. Qualora al nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, in base alla segnalazione della Comunità e secondo le modalità con la stessa concordate, l'Appaltatore provvederà ad assegnare ulteriore personale con contratto a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e delle prassi definite in sede di Accordo di programma in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate in età evolutiva in provincia di Trento.

2. Prima dell'ambientamento del bambino al nido o, se lo stesso risulta ammesso, nel corso della frequenza, il Coordinatore Pedagogico promuove la costituzione del Gruppo di lavoro composto dal Coordinatore interno dell'Appaltatore, dagli educatori del nido, dagli operatori socio – sanitari che hanno in carico il bambino.

3. Il Gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento da attuare per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido. Gli educatori del nido d'infanzia si impegnano ad operare secondo le modalità e le finalità concordate dal Gruppo di lavoro. La Comunità rimborserà all'Appaltatore le spese aggiuntive sostenute per il suddetto personale; tali spese dovranno essere adeguatamente documentate. Si precisa che non verrà rimborsata alcuna spesa di carattere generale e la Comunità rimborserà solo il costo dell'unità aggiuntiva necessaria e non il costo di eventuali sostituzioni della stessa che dovranno essere comunque assicurate dall'Appaltatore.

4. L'Appaltatore dovrà, inoltre, curare i rapporti con le Scuole materne del territorio comunale al fine di favorire la continuità didattica. A tale scopo potranno essere organizzate visite presso le Scuole convenzionate. È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di provvedere a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e di conformarsi a tutti gli oneri derivanti quali datore di lavoro dei propri lavoratori.

ART. 9 OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

2. Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato la stazione appaltante concede in comodato d'uso gratuito all'appaltatore, che ne è custode per tutta la durata del servizio, gli immobili elencati all'art. 1, comprensivi delle relative pertinenze, degli impianti fissi e degli arredi ed attrezzi necessarie, che sono consegnati all'appaltatore per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, e indicati negli inventari per singola sede (all. 4) esclusivamente per la gestione dell'attività.

3. In sede di consegna del servizio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzi; analoga operazione verrà compiuta al termine del servizio in occasione della restituzione alla Comunità degli immobili e dei beni mobili ivi contenuti.

4. La stazione appaltante provvede inoltre a

- a) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate negli artt. 15 e 16 del presente capitolato;
- b) provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, che non rientrino nella manutenzione ordinaria, in modo da mantenere gli edifici ed i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzi messi a disposizione dalla Comunità che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale verbale di consegna;
- c) effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
- d) elaborare la graduatoria;
- e) consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

5. L'immobile, le relative pertinenze, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati all'Appaltatore per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

ART. 10 RETTE

1. Spettano alla Comunità la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti per il servizio erogato (tempo pieno, part time, anticipi e postici), le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa.
2. Il corrispettivo per la fruizione del servizio asilo nido compete in via esclusiva all'Amministrazione; è fatto divieto all'Appaltatore e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione, in denaro o altra forma, non preventivamente concordata con l'Amministrazione committente.
3. Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti, l'appaltatore deve consegnare alla Comunità, entro il giorno 5 di ogni mese i dati inerenti alle presenze dei bambini iscritti.

ART. 11 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012” e sss.mm. ed i.;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegittimità nella pubblica amministrazione”;
- il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- le norme del codice civile;
- la Legge Provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento di gestione dell'asilo nido intercomunale della Comunità Territoriale di Fiemme;
- DM 29 gennaio 2021 (CAM servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene);
- DM 10 marzo 2020 (CAM per i servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti per l'igiene)

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal

caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente.

ART. 12 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- il DUVRI;
- in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
- documentazione in materia di privacy

2. Il contratto è stipulato a pena di nullità in modalità elettronica ed in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 13 DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di **tre anni educativi** con decorrenza dal **01.09.2024** e scadenza al 31.08.2027.

2. Per anno educativo si intende il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, per complessive **48 settimane/anno** (al netto dei periodi di chiusura del nido, concordati con il Comitato di Gestione).

3. E' prevista **un'opzione di proroga per ulteriori due anni** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, o in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per il committente. La Comunità esercita l'opzione previa comunicazione via pec entro **tre mesi** dal termine dell'anno educativo.

4. Previa verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, ove ricorrano motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula qualora ricorrano eventi oggettivamente imprevedibili e la mancata esecuzione immediata della prestazione determini un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

ART. 14 AVVIO e TERMINE ESECUZIONE CONTRATTO E VERBALI

1. Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

2. Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore deve trasmettere nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- il nominativo del responsabile dell'esecuzione del contratto e un recapito telefonico nel territorio provinciale ed e-mail, oltre al nominativo di un suo sostituto in caso di assenza e/o inadempimento, che assicurino la reperibilità del responsabile o di un suo delegato, durante il periodo e l'orario di apertura del servizio, ai fini dell'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari e per tutte le altre comunicazioni e richieste di informazioni e interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'Appaltatore;
- per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza del contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni, altro...).

3. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e consegna di locali, arredi e attrezzature, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzature, il quale dovrà essere sottoscritto dalle parti in doppio esemplare.

4. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Comunità per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Appaltatore non adempia, il committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

5. Nel caso l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

6. A conclusione dell'appalto, le parti redigeranno analogo verbale di riconsegna, in occasione della restituzione alla Comunità dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti.

7. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con l'Amministrazione, in caso di avvicendamento tra Enti gestori, per garantire la regolare continuità sia in fase di avvio che di conclusione del servizio.

8. In relazione all'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale di Fiemme dovrà essere sottoscritto ed allegato al contratto il DUVRI presente fra gli atti di gara (all. 5), previa eventuale integrazione su richiesta dell'appaltatore, indicante i rischi dati da interferenze di cui all'art. 26 comma 3) del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 (all. 8).

ART. 15 CORRISPETTIVO e REVISIONE PREZZI

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio di nido d'infanzia.

2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale d'appalto, si intende offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata.

3. Il prezzo a base di gara è stabilito nell'importo mensile di **euro 1.175,00 (euro millecentosettantacinque)** per ogni posto occupato a tempo pieno, fino alla capienza massima del nido. In caso di attivazione del servizio a part time, l'Amministrazione corrisponderà il **73% (settantatre per cento)** dell'importo mensile risultante dall'offerta per ogni posto occupato. Gli importi suddetti comprendono il corrispettivo per eventuali fruizioni di anticipi e posticipi.

4. Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non potrà essere superiore alla massima capienza delle strutture.

5. La quota mensile verrà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto disdetto entro il 15° giorno del mese.

6. I giorni di chiusura del nido, definiti ai sensi art. 8 del Regolamento, vengono decurtati dal costo mensile in ragione di 1/22 per giorno di chiusura (escluse le feste nazionali).

7. In caso di mancata prestazione del servizio per qualsiasi ulteriore causa, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.

8. Il corrispettivo mensile potrà essere decurtato delle somme corrispondenti ad eventuali penali, come previste nel presente capitolato.

9. Nel corrispettivo è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e.s.m. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termine di legge. L'eventuale corrispettivo orario per l'impiego di personale aggiuntivo è determinato secondo le modalità definite nell'art. 8 del presente capitolato.

10. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, il corrispettivo potrà essere sottoposto ad adeguamento prezzi, con esclusione della prima annualità contrattuale, su richiesta dell'appaltatore.

11. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, che costituisce margine di alea che rimane in capo alle parti, ed opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati da ISTAT:

- in via ordinaria l'indice Istat FOI;
- in caso di rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali 2023-2025 sottoscritto il 26.01.2024, o rinnovo dell'integrativo CCPL vigente alla data della gara, l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie, per tale componente del costo.

12. L'aggiornamento del prezzo è calcolato applicando l'indice relativo al mese di protocollazione della richiesta rispetto a quello corrispondente al mese di aggiudicazione della procedura di affidamento o ultima revisione riconosciuta e viene riconosciuto a partire dal mese successivo rispetto alla data di protocollazione della richiesta, a valere su prestazioni non ancora fatturate.

13. La Comunità committente si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento dei prezzi contrattuali in caso di variazione negativa del medesimo indice, dandone comunicazione all'Appaltatore.

14. Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopraggiunte alla stipula del contratto lo consentissero.

ART. 16 MODALITA' DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, in rate mensili posticipate (12 all'anno), a seguito dell'emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura o di documento sostitutivo fiscalmente valido della stessa ai sensi della vigente normativa, contenente il CIG ed il codice univoco di ufficio della Comunità, che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. Dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dall'ente.
2. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.P. 2/2016 in materia di corrente contributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.
5. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cattimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In conformità all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Comunità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione delle strutture secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara. In particolare, nel corrispettivo è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termine di legge.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione, che procede all'eventuale autorizzazione alla modifica, senza necessità di stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

ART. 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità Territoriale della Valle di Fiemme (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità Territoriale della Valle di Fiemme (...)."

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

4. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

6. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. 18 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE e MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. Per la modifica del contratto in corso di esecuzione si applica l'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3. Si rimanda a quanto previsto all'art. 1 in relazione alla sede provvisoria del nido di Panchià.

ART. 19 ATTIVITA' DI CONTROLLO e VERIFICHE SUL SERVIZIO

1. L'appaltatore s'impegna a presentare alla stazione appaltante, al momento dell'attivazione del nido d'infanzia, l'elenco del personale in servizio (i nominativi, i dati anagrafici, le mansioni ed il titolo di studio). Eventuali aggiornamenti dovranno essere prodotti alla stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta variazione.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche, controlli, nonché di sorvegliare il regolare funzionamento del servizio anche attraverso accesso alle strutture in qualsiasi momento, senza preavviso o su segnalazione di terzi.

3. Le verifiche ed i controlli saranno effettuati sia sulle strutture immobiliari che sulla gestione di tutte le attività comprese nel servizio oggetto di affidamento al fine di accertare la conformità dello svolgimento delle prestazioni contrattualmente assunte.

4. In particolare la stazione appaltante, anche attraverso l'accesso al nido di personale specializzato delegato, si riserva la facoltà di svolgere tutte le verifiche che si rendessero necessarie, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, con riferimento ai seguenti aspetti:

- rispondenza dell'attività espletata al progetto pedagogico-educativo ed al progetto organizzativo-gestionale, nonché agli standard definiti nel presente capitolo ed a tutte le condizioni esposte nell'offerta tecnica, anche sulla base di specifiche segnalazioni da parte del Comitato di gestione;
- presenza del personale educativo e ausiliario;
- controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
- controllo della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati anche con riferimento all'uso di prodotti provenienti da coltivazione biologiche in conformità con quanto previsto dal CAM 10.03.2020 e rispetto degli impegni assunti in sede di offerta;
- igiene e pulizia degli ambienti;
- le modalità di utilizzo e di gestione della struttura, dello stato di manutenzione dell'immobile, degli impianti, delle sue pertinenze e di tutti i beni e attrezzature affidati;
- ogni altra verifica che la stazione appaltante ritenga necessaria ai fini del regolare, efficace ed efficiente svolgimento del servizio.
- gradimento presso gli utenti della qualità del servizio.

5. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stessa, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 35 del presente capitolo.

6. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 20 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 1, lett. d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO e CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 22 SUBAPPALTO

1. Nel rispetto dell'articolo 119, comma 4, del D.Lgs.n. 36/2023, le prestazioni del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, e comunque previa verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali.

2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

3. Per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, sono subappaltabili esclusivamente le prestazioni riguardanti la pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezature, degli strumenti delle pertinenze indicate all'articolo 5 lettera u) da effettuarsi in orario extrascolastico e qualora l'appaltatore abbia presentato apposita dichiarazione in sede di offerta.

4. Le prestazioni oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre.

5. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D.Lgs. 36/2023, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

6. L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto l'importo dovuto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36 del 2023, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'amministrazione, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."

ART. 23 TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 24 PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Nell'erogazione del servizio l'Appaltatore deve attenersi agli standard ed ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente in materia, dal Regolamento di gestione e dalle disposizioni del presente capitolo.

2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, le seguenti figure professionali:

a) un/a coordinatore/trice pedagogico/a, anche in forma di consulente, con adeguato curriculum professionale inerente alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni, con esperienza minima annuale. Il/la coordinatore/trice pedagogico/a dovrà garantire un supporto minimo all'attività del nido di almeno 25 ore mensili e dovrà raccordarsi con il Servizio di merito della Comunità per:

- condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
- definire all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli ambientamenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
- collaborare nell'organizzazione e strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;
- concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
- favorire la messa in rete dei servizi socioeducativi a livello territoriale;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali, l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del gruppo in cui è inserito il bambino e la stesura del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel Gruppo di lavoro e monitorarne costantemente l'attuazione;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo – genitoriale alle singole situazioni;
- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

b) il personale necessario per l'erogazione del servizio di nido d'infanzia dotato dei titoli professionali richiesti per l'accesso all'impiego nei nidi d'infanzia così come previsti dalla L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e sue disposizioni attuative adottate con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1891 del 01.08.2003, n. 2713 dd. 17.10.2003, n. 424 dd. 27.02.2004, n. 1856 dd. 06.08.2004, n. 2086 del 30.09.2005, n. 1550 dd. 28.07.2006, n. 2204 dd. 29.08.2008, n. 1434 dd. 17.06.2010 n. 1781 dd. 27.08.2012 e n. 1659 dd. 29.09.2014, e, nello specifico:

b1) un/a coordinatore/trice interno/a al nido di età non inferiore di anni 18, in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice o coordinatrice in servizi socioeducativi per l'infanzia da 0 a 3 anni.

Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia. Il/la coordinatore/trice interno/a al nido svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le diverse realtà con le quali esso interagisce, favorendo l'integrazione tra componenti educative, organizzative ed amministrative in coerenza con il Progetto pedagogico – educativo, ed in particolare:

- definisce e verifica l'attuazione della programmazione e della progettazione educativa annuale in accordo con il Coordinatore pedagogico;
- svolge attività organizzative e gestionali in coerenza con il Progetto pedagogico ed educativo;
- coordina gli incontri del personale del nido svolgendo funzioni di affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
- assicura quotidianamente la qualità del servizio offerto;
- garante del buon funzionamento del nido ed è referente per le famiglie e per l'Amministrazione committente;
- partecipa alle iniziative ed agli incontri promossi dall'Amministrazione committente nell'ambito del coordinamento pedagogico ed organizzativo del nido, così come alla formazione specifica organizzata dall'Appaltatore per tale figura;
- ove previste, conduce, promuove o sviluppa eventuali ulteriori attività concordate con l'Amministrazione committente.

Per le attività di coordinamento interno devono essere garantite almeno 10 ore settimanali per sede.

b2) personale educativo di età non inferiore di anni 18 in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa provinciale di cui sopra.

Tra il personale individuato alle lettere b1) e b2) dovrà essere individuata una figura con funzioni di Responsabile dell'esecuzione del contratto, che dovrà raccordarsi con le competenti strutture della Comunità per assicurare una costante informazione sull'andamento dell'attività didattica e segnalare eventuali problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

b3) personale ausiliario: di età non inferiore di anni 18, in possesso dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

c) cuoco/a/i/e in possesso del diploma professionale triennale di cuoco oppure licenza scuola dell'obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco.

3. L'Appaltatore deve assegnare al servizio di nido d'infanzia personale con articolazione oraria adeguata e stabilità lavorativa al fine di garantire la continuità educativa nel corso della giornata e nel periodo di età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio in ragione del rapporto:

- un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi;
- un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi;
- un addetto alle funzioni ausiliarie ogni 15 bambini.

Il rapporto personale educativo – bambini va osservato per tutto l'orario di apertura del servizio tenendo conto dell'andamento delle entrate e delle uscite dei bambini iscritti al nido.

4. La sostituzione del personale deve avvenire con personale di corrispondente qualifica, professionalità e requisiti offerti ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e s.m., dalle relative deliberazioni attuative, e dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei rapporti previsti.

5. L'Appaltatore si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che venissero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordata con l'Amministrazione.

6. Al fine di garantire la continuità educativa ai bambini, la composizione del gruppo di lavoro dovrà rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.

7. Il personale dell'Appaltatore deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il Regolamento di gestione dell'asilo nido intercomunale, il presente capitolato e le disposizioni concordate dall'Amministrazione con l'Appaltatore.

8. Nel rapporto con l'utenza il personale dell'Appaltatore deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.

9. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di chiedere motivatamente e anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

10. L'Appaltatore deve garantire l'immediata individuabilità e identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

L'Appaltatore può accogliere presso la struttura in cui si svolge il servizio soggetti che effettuino tirocini, stage o esperienze analoghe, nel rispetto delle procedure indicate dall'Amministrazione.

ART. 25 ORARIO DI SERVIZIO

1. Il personale educativo sarà impiegato come unico riferimento per il gruppo di bambini nei limiti previsti dal contratto di lavoro.

2. L'Appaltatore dovrà comunque garantire lo svolgimento delle ore extra didattiche necessarie per l'attività di aggiornamento e formazione professionale, programmazione didattico-educativa, organizzazione interna, rapporti con le famiglie, incontri con servizi educativi diversi, preparazione e realizzazione di particolari iniziative (gite, feste, ecc..).
3. L'articolazione e la distribuzione del monte ore da dedicare alle suddette attività sarà stabilita, in base alle esigenze del servizio, dall'Appaltatore in accordo con il committente.

ART. 26 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Appaltatore si impegna a provvedere a proprie spese all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori dell'area educativa e dei servizi generali.
2. Il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse e realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Comunità, direttamente o indirettamente, per i servizi socioeducativi interessati del territorio. Al personale ausiliario e al cuoco deve essere garantita la partecipazione alle specifiche attività di formazione.
3. L'Appaltatore può attuare altre iniziative di formazione ed aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento. Le attività di aggiornamento e formazione rientrano nell'orario di servizio del personale. Ad esse è riservato un monte ore contrattualmente definito, da usufruire secondo modalità concordate tra soggetto gestore e gruppo di lavoro.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare tutte le iniziative di aggiornamento previste nell'offerta tecnica dallo stesso presentata in sede di gara.

ART. 27 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 22 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023, nel presente appalto trovano applicazione disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- minimi retributivi CCNL e CCPL;
- mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- ROL ed ex festività;
- modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023, nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto. Qualora durante l'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 28 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.P. 2/2016, l'Appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 01.04.2024. È fatta salva

l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata agli atti di gara la tabella del personale dell'operatore uscente - allegato 8 agli atti di gara.

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemporaneando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Appaltatore indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Appaltatore invia copia del verbale al committente.

3. L'Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale".

4. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta dell'Amministrazione.

5. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrono i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

6. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 35 del presente Capitolato.

7. In caso di cambio appalto, all'avvio del servizio l'affidatario è tenuto a mettere a disposizione il personale necessario almeno a decorrere dal 22 di agosto del primo anno di contratto.

ART. 29 CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. Ai sensi dell'art 32 comma 3 della L.P. 2/2016, in considerazione della particolarità dell'utenza del servizio e il numero esiguo degli operatori coinvolti e come meglio specificato nel provvedimento a contrarre, l'affidatario è esonerato dall'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

ART. 30 SICUREZZA

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolo.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ART. 31 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente presso la sede legale dell'Appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D. LGS. 82/2005) e fermo

restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

ART. 32 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, l'Amministrazione tratta le informazioni e i dati, di cui entra in possesso in virtù del presente contratto, unicamente per le attività in esso illustrate, con le modalità descritte nella informativa inerente al trattamento dei dati personali pubblicata al seguente link <https://www.comunitavaldifiemme.tn.it/La-Comunita/Informativa-privacy/Privacy>

2. L'Appaltatore si impegna a trattare i dati, di cui entra in possesso ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed unicamente per le attività in esso illustrate, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare, l'Appaltatore si impegna al trattamento dei dati in conformità con quanto previsto nella separata nomina a responsabile esterno per il trattamento dati, da restituire sottoscritta per accettazione. La mancata restituzione di tale atto sottoscritto costituisce inadempimento contrattuale. L'Amministrazione si riserva fin d'ora, in tal caso, di non procedere al pagamento delle fatture eventualmente già trasmesse.

ART. 33 GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art.117 del D.Lgs.n.36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n.193 di data 16.09.2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure all'Amministrazione dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento";
 - b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".
6. Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Comunità per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo PEC). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione servizio", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
7. L'Amministrazione non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n.193/2022 non sono accettate dall'Amministrazione.

ART. 34 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammarchi.
3. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo d'appalto.
4. L'Appaltatore si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura per la RCT/RCO verso terzi ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze. In tale polizza deve essere espressamente convenuto che l'Amministrazione ed i suoi dipendenti rientrano tra i soggetti terzi.

5. La polizza RCT, derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'Assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato aggiudicatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

6. I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di euro 10.000.000,00 per sinistro, con il limite per R.C.O. di euro 10.000.000,00 per sinistro e di euro 2.500.000,00. - per persona.

7. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini.

8. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.

9. I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:

- morte euro 260.000,00;
- invalidità permanente euro 260.000,00;
- diaria da ricovero euro 50,00;
- rimborso spese mediche euro 5.200,00.

10. La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia.

11. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV. Si chiede inoltre l'attivazione di idonea polizza per "rischio locativo".

12. Copia delle polizze andrà inviata al Comunità territoriale della Val di Fiemme prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolo. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale.

13. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo il disposto dell'art. 36 del presente capitolo.

ART. 35 INADEMPIMENTI E PENALI

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolo e qualora non sia stata concessa dalla Comunità un'eventuale proroga, è applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Qualora si verifichino, da parte dell'Appaltatore, comprolate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolo e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, la Comunità procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'Appaltatore, tramite comunicazione PEC. L'Appaltatore deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

3. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di applicare all'Aggiudicatario una sanzione pecuniaria, che potrà variare secondo la gravità dell'infrazione, nei minimi e massimi indicati:

- mancato rispetto del rapporto personale educativo bambini: da € 1.000,00 ad € 3.000,00;
- mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: da € 500,00 ad € 1.000,00;
- mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: da € 500,00 ad € 2.000,00;
- carenze di gestione che si traducono in un disservizio arrecato all'utenza (mancata sostituzione di personale, comportamento inadeguato del personale, comportamento non rispettoso della privacy degli utenti, ecc..): da € 500,00 ad € 2.000,00;
- violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza da € 500,00 ad € 1.500,00;
- mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolo o comunque indicati dall'Amministrazione: fino a 30 giorni di ritardo euro 500,00 (cinquecento/00); dal 31° giorno al 60 giorno euro 1.000,00 (mille/00); dal 61° giorno in poi euro 2.000,00 (duemila/00);
- mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal presente capitolo: da € 500,00.- a € 5.000,00

4. Resta in ogni caso salva l'applicazione delle diverse e /o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

5. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comunità, l'Ente provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva

prestata.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la Comunità procede a dichiarare la risoluzione del contratto, disciplinato dal presente capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

9. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di agire nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento di quest'ultimo.

ART. 36 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applicano l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art 10 dell'All. II.14 al medesimo codice.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 21 del presente capitolato;
- il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- grave e reiterata inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di CCNL e contratti integrativi locali;
- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 35, del presente capitolato;
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- accertate violazioni agli obblighi di cui al presente capitolato;
- violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- qualora il responsabile del procedimento, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento;
- diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali la Comunità si riserva la facoltà di procedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

4. In caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione può procedere all'incameramento della garanzia definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 37 RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 38 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE MEDIANTE CCT

1. Ai sensi dell'art. 215 del Codice, in ragione del valore dell'appalto, è prevista la costituzione obbligatoria del Collegio Tecnico Consultivo, per prevenire o consentire la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto e che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 1 dell'All. V.2 del Codice, il Collegio sarà formato da tre membri dotati di qualificazione professionale adeguata, con comprovata esperienza, anche tenuto conto dello specifico oggetto del contratto. I componenti del collegio potranno essere scelti dall'Amministrazione e dall'Appaltatore di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
3. Il Collegio Tecnico Consultivo è costituito su iniziativa dell'Amministrazione, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il Collegio è convocato e opera secondo quanto previsto dagli artt. 215 e ss. e l'All. V.2 del Codice.
4. Il Collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c..
5. Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Trento nei casi previsti dalla legge.
6. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 39 SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.
2. L'imposta di bollo è dovuta nella misura prevista dall'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 40 DISPOSIZIONE ANTICORRUZIONE

1. Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale, <https://www.comunitavaldfiemme.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/> la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione della Comunità territoriale della Val di Fiemme segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione della Comunità segnalando situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
3. L'Appaltatore assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
4. Con la formulazione dell'offerta, l'Appaltatore dichiara di aver preso inoltre visione delle norme previste nel PIAO (Piano integrato di attività ed organizzazione) con riferimento alla sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza della Comunità, visibile al seguente link <https://www.comunitavaldfiemme.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/PIAO/PIAO-2024-2026>
5. Il mancato rispetto di tali disposizioni può comportare la risoluzione del contratto.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
7. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a

qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 41 NORMA DI CHIUSURA

1. L'aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.